



Potenza li _____

GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN U.R.A., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI CONTABILITA’ DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI POTENZA E DI MATERA, DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO E DELL’IRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE, PER LA DURATA DI ANNI OTTO-.

Si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti da LegaCoop:

A. Servizi analoghi

Si conferma quanto specificato negli atti di gara. In particolare si riterranno servizi analoghi quelli aventi obiettiva attinenza al servizio oggetto dell’appalto e cioè aver effettuato prestazioni inerenti i profili informatico-contabili presso aziende **a carattere sanitario, pubbliche e/o private.**

A titolo di esempio, si espone quanto segue: una ditta potrebbe aver prodotto e/o commercializzato un software di contabilità e di magazzino ottimo, se a servizio di una catena di supermercati, ma poco funzionale se rapportato ad una realtà sanitaria quale quella dell’appalto in oggetto. Vi sono caratteristiche e funzionalità specifiche del settore sanitario, quali presenza del codice ATC per i farmaci, CND per i dispositivi medici, generazione di flussi per ottemperare al debito informativo nei confronti del Ministero e della Regione, Gestione dei depositi farmaceutici in nome e per conto, ecc., che non trovano riscontro in gestioni **simili ma non analoghe** (quesito 1.2 pag.3).

B. Capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa

In caso di RTI, il fatturato va inteso cumulativamente tra le ditte partecipanti all’ATI. (Allegato 7).

Quanto contenuto nell’allegato 2 è riferito, invece, esclusivamente alle imprese singole.

C. Triennio di riferimento

Trattasi di refuso: **il** triennio di riferimento per il fatturato specifico è l’ultimo triennio che comprende gli anni 2012, 2013, 2014.

D. Punto 7 lettera C dell’allegato 7

Si conferma quanto previsto al suddetto punto. Tanto in considerazione della necessità di evitare che ditte aventi singolarmente tutti i requisiti di partecipazione a gara, si associno in RTI per formare cartelli e limitare la concorrenza. In tal modo si è espressa anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

“Allo scopo di garantire la partecipazione alla gara del più ampio numero di imprese possibile, l’Autorità auspica, inoltre, un corretto utilizzo di strumenti associativi quali il raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI). In proposito, l’Autorità intende ribadire che il RTI, proprio in quanto strumento di collaborazione tra le imprese, può facilmente prestarsi ad



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Via Torraca n. 2 – 85100 Potenza

un uso restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, tra le imprese stesse, esito certamente non desiderato dall'amministrazione appaltante, né tanto meno voluto dal legislatore comunitario e nazionale, stante la valenza di principio fondamentale che la tutela della concorrenza ha sia nel Trattato CE, sia nella nostra Costituzione. Si osserva al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e civile relativa al RTI, la ratio fondamentale dell'istituto è da individuarsi nella sua capacità di ampliare il novero dei partecipanti, abbattendo le barriere costituite dai requisiti dimensionali e tecnico-finanziari di volta in volta fissati dalle stazioni appaltanti. Questa ratio esalta le potenzialità del RTI quale strumento idoneo ad accentuare il confronto concorrenziale in gara, consentendo alla Pubblica Amministrazione di selezionare l'offerta migliore, in termini economici e tecnici, tra quelle presentate da una platea più ampia di imprese. Tenuto conto, pertanto, della ratio anti-monopolistica e pro-concorrenziale del RTI, volta ad ampliare il novero degli offerenti ed accentuare, per tale via, il confronto concorrenziale in sede di gara, appare legittimo che le stazioni appaltanti, e nella fattispecie CONSIP, pur nel silenzio della legge, limitino la possibilità di associarsi in RTI da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara. D'altra parte, l'imposizione di limiti al ricorso all'istituto del RTI è conforme alla stessa ragion d'essere della gara, che è quella di garantire che la fornitura pubblica abbia luogo alle condizioni che emergono come risultato di un confronto concorrenziale tra una pluralità di fornitori alternativi.”

E. Punti 9 ed 11 lettera C dell'allegato 7

Si conferma quanto previsto ai suddetti punti in quanto la gara prevede la fornitura di HardWare.

F. Punto 13 lettera C dell'allegato 7

Trattasi di refuso da non prendere in considerazione.

G. Punto 14 lettera C dell'allegato 7

Si conferma quanto previsto al suddetto punto.

F.TO Il Direttore U.O.C. Provv.to ed Economato

Dr. Antonio PENNACCHIO